

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 278 del 14/2/2005: **Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 24/03**
- n. 279 del 14/2/2005: **Direttiva in applicazione dell’art. 8 della L.R. 24/03: “Utilizzazione del volontariato”**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 278

Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 24/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

richiamato l'art. 12 della L.R. 24/03 ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
- il comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- richiamati inoltre:
 - l'art. 16, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale, e che l'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova;
 - l'art. 18 della citata legge regionale che, in merito alla formazione della polizia locale, dispone che la Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio e che detta offerta produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. 24/03;
 - la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato il forte impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla L.R. 24/03 e, in particolare, al Capo III relativo alla polizia amministrativa locale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e attraverso un costante confronto con le Organizzazioni sindacali e

Associazioni delle autonomie locali; impegno che ha già condotto, tra l'altro, all'adozione di una direttiva regionale sugli standard di servizio delle strutture di polizia locale con propria deliberazione n. 1179 del 21 giugno 2004;

ritenuto necessario, nell'ambito del nuovo ruolo di coordinamento e di indirizzo previsto per la Regione dalla L.R. 24/03, proseguire la propria azione in tal senso disciplinando in maniera omogenea su tutto il territorio regionale alcuni elementi caratterizzanti dell'attività di polizia locale, tra cui assumono particolare rilievo i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso nei ruoli della polizia locale e la formazione iniziale, di cui all'art. 12, lett. b), della citata legge, e svolgendo altresì un'azione di stimolo per gli Enti locali che esercitano le funzioni di polizia locale e che devono adottare i rispettivi regolamenti sulla materia;

ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire i criteri generali in grado di garantire un accesso qualificato ed omogeneo su tutto il territorio regionale a ruoli che richiedono un livello sempre più elevato di conoscenze e competenze ed una forte preparazione nella fase di accesso alle diverse figure professionali previste all'art. 16, comma 1 della L.R. 24/03, ai fini di favorire una maggiore qualificazione e professionalità della polizia locale;

considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 24 gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 12 della L.R. 24/03;

acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di polizia locale, istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/03;

sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. 24/03;

richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune Direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie deliberazioni 447/03 e 1529/03;

su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, la Direttiva che disciplina i criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione iniziale degli operatori di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. 24/03;

2) di dare atto che la Direttiva di cui al punto 1) individua in termini generali, rispettivamente negli Allegati A e B, i requisiti fisico/funzionali ed i requisiti psico/attitudinali necessari per l'accesso nei ruoli di polizia locale, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale;

3) di dare atto che negli Allegati C e D alla presente Direttiva vengono individuati i criteri relativi alla quantificazione, articolazione e i contenuti generali di riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferiti, rispettivamente, alla figura professionale di "agente", e di "addetto al coordinamento e al controllo" e per "dirigente";

4) di stabilire che i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso di cui alla presente Direttiva, previsti dall'art. 12 della L.R. 24/03, si attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento e valgono sia per le assunzioni a tempo indeterminato che deter-

minato per le figure professionali di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge;

5) di stabilire che i criteri relativi alla formazione iniziale coinvolgono gli operatori di polizia locale assunti sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l'accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale

Premessa

I criteri e i sistemi di selezione per l'accesso di cui alla presente direttiva sono quelli previsti dall'art. 12 della L.R. 24/03 e si attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento; essi valgono sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure professionali di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge.

I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel Codice europeo di etica per la polizia adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e si ispirano in particolare agli artt. 22, 23, 24 e 25 dedicati alle qualifiche, al reclutamento e al trattamento del personale di polizia.

1) Criteri e sistemi di selezione per l'accesso

a) Accesso alle figure professionali

Alla figura professionale di “agente”, corrispondente alla categoria contrattuale C (grado di agente), si accede prioritariamente per concorso esterno, progressione verticale e mobilità interna.

Alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo”, corrispondente alla categoria contrattuale D (grado di ispettore), si accede prioritariamente per concorso esterno o per progressione verticale.

Alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo” corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico (grado di commissario), si accede prioritariamente per progressione verticale valutando necessario garantire per tale figura, in relazione alle particolari funzioni svolte, il possesso di una adeguata esperienza.

Alla figura professionale di dirigente, corrispondente alla categoria contrattuale di dirigente (grado da dirigente), si accede prioritariamente per concorso esterno o conferimento di incarico.

Alla figura professionale di Comandante, o di Vicecomandante se esistente, si accede attraverso le procedure previste dall'ordinamento degli Enti locali e dai CCNL.

b) Titoli di studio

Per l'accesso alla figura professionale di “agente” il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore. Per la particolare funzione svolta, anche nel caso di accesso per progressione verticale o per mobilità interna, è necessario predisporre processi di selezione che garantiscano l'accesso solo a soggetti aventi lo stesso titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.

Per l'accesso alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo”, corrispondente alla categoria contrattuale D, il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea, fatto salvo quanto diversamente disposto in caso di progressione interna dal CCNL. La laurea triennale in scienze giuridiche od equipollenti deve, comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come titolo di studio idoneo per l'accesso.

Per l'accesso alla figura di “addetto al coordinamento e controllo” corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico, e “dirigente”, il titolo di studio richiesto è la laurea magistrale o specialistica salvo diversa disposizione del CCNL. La laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza od equipollenti deve, comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come titolo di studio idoneo per l'accesso.

Nel caso di mobilità da altro Ente di personale appartenente all'area di vigilanza nella stessa tipologia di ente (provinciale o municipale) il titolo di studio posseduto è ritenuto comunque idoneo.

Nel caso di concorsi per titoli ed esami le Commissioni, nel valutare i percorsi formativi di carattere professionale, dovranno attribuire un valore aggiunto, identificabile, alle attestazioni rilasciate da Enti locali o “organismi di formazione accreditata” dalla Regione (L.R. 12/03, art. 33) e una ulteriore, significativa, valorizzazione per quelle rilasciate dalla “Scuola regionale specializzata di polizia locale”.

Nel caso di concorsi per titoli ed esami le Commissioni, nel valutare i percorsi formativi di carattere professionale, dovranno attribuire un valore aggiunto, identificabile, alle attestazioni rilasciate da Enti locali o “organismi di formazione accreditata” dalla Regione (L.R. 12/03, art. 33) e una ulteriore, significativa, valorizzazione per quelle rilasciate dalla “Scuola regionale specializzata di polizia locale”.

c) Requisiti fisico/funzionali

Date le caratteristiche delle funzioni svolte e le loro modalità operative gli aspiranti operatori di polizia locale, per l'accesso alla figura professionale di “agente” o di “addetto al coordinamento e controllo” debbono possedere requisiti fisico/funzionali all'impiego particolari, non necessariamente coincidenti con quelli richiesti per gli altri operatori dell'ente.

Il loro possesso viene accertato terminate le procedure di selezione e prima dell'effettiva immissione in servizio e costituisce titolo valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo svolgimento della funzione di operatore di polizia locale presso tutte le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse da quella che ha accertato il possesso di detti requisiti fisico/funzionali.

Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, con riferimento a tutte le figure professionali e a tutte le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, gli operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione della presente direttiva.

Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale, sono individuati in termini generali nell'allegato A. Il loro possesso viene accertato dai Servizi delle Aziende USL territorialmente competenti.

d) Requisiti psico/attitudinali

Date le caratteristiche delle funzioni svolte, in termini di responsabilità e di contatto diretto con i cittadini, anche in situazioni di stress operativo ed emotivo, gli aspiranti operatori di polizia locale, per l'accesso alla figura professionale di “agente”, di “addetto al coordinamento e controllo” e di “dirigente”, debbono possedere specifici requisiti di carattere psico/attitudinale, non necessariamente coincidente con quelli richiesti per gli altri operatori dell'ente.

Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale, sono individuati in termini generali nell'Allegato B.

Il loro possesso viene accertato una sola volta per ciascuna figura professionale, come articolata nell'Allegato B, e costituisce titolo valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo svolgimento della corrispondente funzione presso tutte le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse da quella che ha accertato il possesso di detti requisiti fisico/funzionali.

Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, ciascuno in relazione alla propria figura professionale, come articolata nell'Allegato B, gli operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione della presente direttiva; il possesso dei requisiti vale anche ai fini dell'accesso ad altra Amministrazione locale dell'Emilia-Romagna.

L'accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali è effettuato dalla Commissione giudicatrice, composta a tal fine da almeno un esperto in psicologia del lavoro.

Nel caso di accesso di “dirigenti” per chiamata diretta il

possesto dei requisiti psico/attitudinali è accertato dall'Ente nelle forme ritenute più opportune.

e) Prove di abilità

Gli Enti locali, per la realizzazione di particolari servizi di polizia locale, possono prevedere motivandole, per l'accesso alla figura professionale di "agente", specifiche prove di abilità curando che le stesse non abbiano effetti oggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento.

L'accertamento circa il possesso dei requisiti di abilità è effettuato dalla Commissione, integrata con uno o più esperti, all'uopo nominati.

f) Semplificazione delle procedure di selezione

Al fine di semplificare le procedure di selezione relativamente agli operatori di polizia locale si raccomanda l'utilizzo, anche congiunto, dei seguenti dispositivi:

- a) effettuare la selezione psico/attitudinale (mediante test o altro strumento collettivo) nella fase iniziale del procedimento, anche con la finalità di ammettere alle fasi successive della selezione un numero predefinito di candidati ritenuto congruo per le esigenze effettive dell'ente;
- b) realizzare procedure di selezione uniche almeno al livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9 della L.R. 11/01;
- c) utilizzare la possibilità di assumere a tempo determinato e indeterminato operatori di polizia locale attingendo, previo accordo predeterminato al momento dell'emissione del bando, dalle graduatorie degli idonei individuate dalle procedure di selezione di altri Enti locali dell'Emilia-Romagna, mantenendo comunque distinta l'area degli operatori di polizia municipale dall'area degli operatori di polizia provinciale.

2) Formazione iniziale

a) Destinatari

I destinatari della formazione iniziale sono gli "agenti", gli "addetti al coordinamento e controllo" e i "dirigenti" di polizia locale che accedono per la prima volta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di formazione-lavoro e con riferimento al territorio della regione, alle rispettive figure professionali.

Gli operatori di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato nei servizi e corpi di polizia locale che abbiano maturato al 31 dicembre 2004 un'anzianità di tre anni si intendono aver già espletato l'obbligo della formazione iniziale riferita alla figura professionale di appartenenza. Ugualmente si procede per gli altri operatori già in servizio a tempo indeterminato a condizione che abbiano già espletato alla stessa data i corsi di prima formazione promossi dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale.

È facoltà degli enti dispensare dall'obbligo di prima formazione, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione, gli operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono ad una struttura di polizia locale per trasferimento da altre regioni, nonché i dirigenti che accedono per chiamata diretta.

b) Contenuti e modalità del percorso formativo

Tutta la formazione iniziale nei suoi contenuti generali e specifici è finalizzata in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel "Codice europeo di etica per la polizia" adottato dal Comitato dei Ministri nel settembre 2001 e si ispira in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e della xenofobia si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il servizio di polizia in una società multietnica", adottata nel giugno 1996 per iniziativa della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata promossa congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal COSPE (Cooperazio-

ne per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia.

La quantificazione, l'articolazione e i contenuti generali di riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferita alla figura professionale di "agente" sono individuati nell'Allegato C.

La quantificazione, l'articolazione e i contenuti generali di riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferita alla figura professionale di "addetto al coordinamento e al controllo" sono individuati nell'Allegato D.

La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "dirigente" è la stessa di quella prevista per gli "addetti al coordinamento e controllo" - con esclusione di quanti siano già stati inquadrati nella figura di "addetto al coordinamento e controllo" - integrata da un percorso formativo personale, superiore a cento ore di formazione, individuato e reso operativo dall'Ente locale di appartenenza.

La Scuola regionale specializzata di polizia locale a partire dall'1 gennaio 2005 è tenuta a promuovere un'offerta di formazione iniziale per le due figure professionali individuate in grado di rispondere alle esigenze degli Enti locali della regione; a tal fine i contenuti specifici della formazione saranno articolati tenendo conto delle specificità delle amministrazioni invianti. Tale offerta formativa rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse dalla Scuola e sarà articolata territorialmente e temporalmente in relazione agli effettivi fabbisogni di formazione degli Enti locali. A questo fine gli Enti sono tenuti a comunicare annualmente, di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, alla Scuola regionale i programmi di acquisizione di personale per i quali necessita attivare la formazione iniziale.

Oltre alla Scuola regionale specializzata di polizia locale la formazione iniziale può essere erogata solo da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione (L.R. 12/03, art. 33). In questo caso i singoli progetti formativi, con indicazione dettagliata del programma e curriculum dei docenti, dovrà essere preventivamente approvato dal Comitato regionale di indirizzo e valutazione di cui alla delibera di Giunta n. 3008 del 3/12/1996.

Di norma l'intero modulo formativo, di cui agli Allegati C e D, deve essere espletato entro il termine contrattualmente previsto per l'espletamento del periodo di prova quale garanzia sulla qualità del servizio reso ai cittadini. Qualora ciò non sia ritenuto obiettivamente possibile dall'Ente inviante tale formazione può essere articolata in due moduli. Il primo modulo formativo, di cui agli Allegati C e D, deve essere necessariamente espletato entro il termine contrattualmente previsto per l'espletamento del periodo di prova concorrendo alla valutazione dello stesso. Il secondo modulo formativo, di cui agli Allegati C e D, può, invece, essere espletato anche successivamente al superamento del periodo di prova e comunque entro un anno dall'immissione in servizio.

Nel caso di operatori assunti con contratto di formazione e lavoro la formazione obbligatoria è espletata con le stesse modalità, contenuti e durata previste per le assunzioni a tempo indeterminato. Nel caso che si adotti la procedura del "corso/concorso" il primo modulo formativo può essere assorbito integralmente, o in parte, nella parte corsuale del concorso.

L'esito della formazione iniziale, con riferimento all'intera formazione o alla conclusione di ciascun modulo, in caso di articolazione della formazione iniziale in due moduli, viene accertato da una commissione composta dal Comandante della polizia locale, con funzione di presidente, da un secondo componente di diverso servizio indicato dall'Ente locale e da un terzo componente indicato dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale o da altro organismo di formazione preventivamente autorizzato. La valutazione si effettua nei confronti di coloro che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore di ciascun modulo, e si articola in una prova scritta e in un colloquio finale con la commissione. Il superamento positivo della

valutazione da luogo ad un "attestato di acquisita qualificazione professionale", conforme a quanto previsto dall'Allegato E, rilasciato dall'organismo di formazione che ha effettuato il corso e attestante l'esito positivo del percorso formativo.

Nel caso di procedure di selezione promosse da più Enti locali o di classi composte da corsisti inviati da più enti, questi individuano d'intesa il comandante che presiede la commissione e il secondo componente.

Nel caso di mancato raggiungimento del 70% del monte ore l'ente erogatore della formazione rilascerà all'operatore interessato il relativo attestato di frequenza e le ore effettivamente svolte varranno comunque come presenza effettiva ai fini del completamento del percorso formativo obbligatorio mediante partecipazione ad altra edizione dello stesso.

Il conseguimento dell'attestato di acquisita qualificazione professionale costituisce titolo valido presso tutte le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna purché riferito alla medesima figura professionale e alla stessa tipologia di ente, cioè Province o Comuni e loro forme associative.

c) Disposizioni correlate

Gli Enti locali che assumono dopo il periodo di prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato operatori di polizia locale in carenza di un esito positivo della formazione iniziale espletata durante il periodo di prova debbono motivare adeguatamente tale decisione.

Gli operatori di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti, che non abbiano completato il percorso formativo iniziale non possono, salvo motivata autorizzazione del comandante, essere addetti a servizi privi della compresenza di altro operatore che abbia già espletato il percorso formativo iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza del neo-assunto.

Ad integrazione della delibera di Giunta n. 2583 del 16 dicembre 2002, si stabilisce che gli operatori di polizia locale, assunti successivamente alla data di adozione della presente direttiva, che non abbiano concluso l'intero percorso di formazione iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza non possono acquisire segni distintivi di grado superiori a quelli di primo accesso come individuati dalla medesima delibera di Giunta.

d) Formazione della figura professionale di "agente" con rapporto di lavoro a tempo determinato

Gli operatori di polizia locale corrispondenti alla figura professionale di "agente" inseriti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo pari o superiore ai tre mesi, devono effettuare almeno 60 ore di formazione di ingresso entro il primo mese di servizio; i contenuti generali di tale formazione sono individuati nell'Allegato F. Tale formazione si conclude con una prova di verifica opportunamente certificata dall'Ente di appartenenza, che rappresenta titolo permanente, in regione Emilia-Romagna, per successive assunzioni a tempo determinato nelle strutture di polizia locale di una stessa tipologia di ente, cioè Province o Comuni e loro forme associative.

La formazione e la verifica finale è organizzata dall'Ente di appartenenza su indicazione e sotto la responsabilità del Comandante della struttura. In via ordinaria tale formazione sarà realizzata avvalendosi della Scuola regionale specializzata di polizia locale.

A tal fine la Scuola regionale specializzata di polizia locale a partire dall'1 gennaio 2005 è tenuta a promuovere un'offerta di formazione in grado di rispondere a tali esigenze; tale offerta rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse dalla Scuola. E' comunque escluso il ricorso a centri di formazione non accreditati dalla Regione.

Prima del completamento della formazione di ingresso gli "agenti" di polizia locale assunti a tempo determinato non possono essere addetti ai servizi d'istituto privi della compresenza

di altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione iniziale.

Completata la formazione di ingresso il Comandante individua, motivandoli, i servizi ai quali può essere addetto tale operatore senza la compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione iniziale.

Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori a tre mesi è responsabilità del Comandante:

- a) definire e fornire la formazione e l'addestramento necessari all'attività prevista;
- b) individuare i servizi ai quali tali operatori possono essere addetti senza la compresenza di altro operatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno pari qualifica che abbia completato la formazione iniziale.

ALLEGATO A

Requisiti fisico/funzionali necessari per l'accesso ai servizi di polizia locale

Procedura e obiettivi della valutazione

La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verrà realizzata, tramite apposita convenzione, dalla struttura medico-legale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio.

Tale valutazione è finalizzata ad accertare:

- a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica in relazione all'attività specifica di polizia locale;
- b) l'assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale come da successiva specifica. La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sarà valutata complessivamente, anche tenendo conto degli esami di cui al comma successivo, in sede di accertamento medico diretto.

Tale valutazione comprenderà almeno i seguenti esami:

- a) rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della costituzione fisica (altezza, peso, distribuzione adiposa, Indice di Massa Corporea);
- b) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo visivo);
- c) valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare in cabina silente;
- d) valutazione funzionale dell'apparato respiratorio tramite spirometria;
- e) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
- f) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatinemia, colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV-HCV, fibrinogeno, PT, PTT, esame urine.

Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica

- 1) Visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Tale visus è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 16/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali.
- 2) Senso cromatico e luminoso normale.
- 3) Funzione uditiva normale.
- 4) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o l'obesità patologica avendo come criterio di riferimento l'Indice di Massa Corporea.

Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione

- 1) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale.
- 2) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione).
- 3) Disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata).
- 4) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata ed esami di laboratorio).
- 5) Dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare l'impiego in mansioni o circostanze particolari).
- 6) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con potenziali alterazioni comportamentali e cardiovascolari).
- 7) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.)
- 8) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.
- 9) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione funzionale (come la tubercolosi con esiti invalidanti).
- 10) Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità.
- 11) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.
- 12) Patologie o menomazioni dell'apparato muscolo-scheletrico e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.

ALLEGATO B

Requisiti psico/attitudinali

1) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di "Agente", categoria contrattuale C

- a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
- b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevedibili od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
- c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
- d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

2) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di "Addetto al coordinamento e controllo", categoria contrattuale D

- a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, caratterizzato dalla capacità di assu-

mere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;

- b) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa;
- c) una capacità intellettuale connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacità logico-critiche, un pensiero articolato nonché una idonea capacità di osservazione e memorizzazione;
- d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsto, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

3) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura di "Addetto al coordinamento e controllo", categoria contrattuale D, posizione D3 giuridica, e "Dirigente"

- a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità e che sia connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità;
- b) un controllo emotivo basato sulla fiducia di sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità, nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;
- c) una capacità intellettuale orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive;
- d) una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche degli operatori e dalla capacità di acquisire un ruolo di guida in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

ALLEGATO C

Formazione iniziale specifica per agenti

La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "agente" si sviluppa in un percorso formativo di complessive 300 ore, articolato in 210 ore d'aula (35 giornate di 6 ore) con lezioni teoriche e pratiche, affiancate e completate da 90 ore di stage (15 giorni da 6 ore) da effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, al fine di:

- sperimentare in concreto quanto appreso in aula;
- prendere contatto con i diversi assetti organizzativi del lavoro della Polizia locale, in particolare nelle strutture medio-grandi;
- osservare gli altri operatori già inseriti nella realtà organizzativa e operativa, affiancandoli su tutte le tematiche proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto operativo.

Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze e competenze di base necessarie per svolgere il ruolo di agente, vertendo su tutte le materie di competenza della polizia locale ed abbracciando tutti i possibili ambiti di intervento futuro dell'operatore.

Fermi restando i criteri generali fin qui definiti, l'organizzazione e i contenuti, sia generali che specifici, della prima formazione per la figura professionale di agente di Polizia provinciale verranno concordati dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale con gli Enti inviati anche valutando la possibilità e l'opportunità di inserirli almeno parzialmente nei percorsi formativi propri della polizia municipale.

Struttura e contenuti generali del percorso formativo per agenti di Polizia municipale:

Primo Modulo (174 ore)

1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia locale (12 ore d'aula)
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune (6 ore d'aula)
3. Organizzazione e funzionamento della struttura di polizia municipale di provenienza. Etica professionale, stile di lavoro nella comunità e cerimoniale (12 ore d'aula + 6 ore di stage)
4. Circolazione stradale (42 ore d'aula + 18 ore di stage)
5. Diritto e procedura penale (24 ore d'aula + 18 ore di stage)
6. Tecniche operative (12 ore d'aula)
7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (24 ore d'aula).

Secondo Modulo (126 ore)

8. Infortunistica e sicurezza stradale con elementi di pronto soccorso (36 ore d'aula + 24 ore di stage)
9. Vigilanza commerciale e tutela del consumatore (12 ore d'aula + 6 ore di stage)
10. Vigilanza edilizia (12 ore d'aula + 6 ore di stage)
11. Vigilanza ambientale (6 ore d'aula + 6 ore di stage)
12. Politiche della sicurezza (12 ore d'aula + 6 ore di stage).

I contenuti di cui al punto 3 rispondono, in particolare, alla necessità di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla specifica realtà organizzativa in cui gli agenti effettueranno il proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale o altro centro di formazione accreditato concorderà i contenuti specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di polizia municipale di provenienza.

L'insieme dei contenuti oggetto del percorso formativo comprende quanto previsto come apprendimento teorico per il conseguimento della Patente di servizio di cui all'art. 3 del DM 11 agosto 2004, n. 246; di ciò verrà rilasciato, a cura dell'organismo formativo accreditato, apposito attestato.

ALLEGATO D

Formazione iniziale specifica per "addetti al coordinamento e controllo" e per "dirigente"

La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "addetto al coordinamento e controllo" e "dirigente" si sviluppa in un percorso formativo di complessive 150 ore, articolato in

120 ore d'aula (20 giornate di 6 ore) con lezioni teoriche e pratiche, affiancate e completate da 30 ore di stage (5 giorni da 6 ore) da effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, al fine di:

- sperimentare in concreto quanto appreso in aula;
- prendere contatto con i diversi assetti organizzativi del lavoro della polizia locale, in particolare nelle strutture medio-grandi;
- osservare gli altri operatori già inseriti nella realtà organizzativa e operativa, affiancandoli su tutte le tematiche proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto operativo.

Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze e competenze necessarie per svolgere il ruolo di addetto al coordinamento e controllo nonché di dirigente, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane e finanziarie, allo sviluppo di capacità organizzative e comunicative.

Fermi restando i criteri generali fin qui definiti, l'organizzazione e i contenuti, sia generali che specifici, della prima formazione per la figura di addetto al coordinamento e controllo di Polizia provinciale verranno concordati dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale con gli Enti inviati anche valutando la possibilità e l'opportunità di inserirli almeno parzialmente nei percorsi formativi propri della polizia municipale.

Struttura e contenuti generali del percorso formativo:

Primo modulo (96 ore)

1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale (12 ore d'aula)
2. Organizzazione e funzionamento della struttura e del comando (6 ore d'aula + 6 ore di stage)
3. Procedimento e atti amministrativi, semplificazione amministrativa e tutela della privacy (12 ore d'aula + 6 ore di stage)
4. Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di Polizia municipale (12 ore d'aula)
5. Gestione delle risorse economiche e finanziarie (6 ore d'aula)
6. Politiche della sicurezza (12 ore d'aula + n. 6 ore di stage)
7. Comunicazione, leadership e gestione dei gruppi di lavoro (18 ore d'aula).

Secondo modulo (54 ore)

8. Inquadramento del rapporto di lavoro: fonti legislative e contrattuali. Responsabilità (6 ore d'aula)
9. Tutela della circolazione, dell'ambiente, del territorio e attività di polizia giudiziaria: gestione delle attività di competenza ed innovazioni legislative (36 ore d'aula + 12 ore di stage)
10. Tecniche operative (12 ore d'aula).

I contenuti di cui al punto 2 rispondono, in particolare, alla necessità di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla specifica realtà organizzativa in cui gli agenti effettueranno il proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale o altro centro di formazione accreditato concorderà i contenuti specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di polizia municipale di provenienza.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO E

Modello di acquisita qualificazione professionale

LOGO ENTE FINANZIATORE --- LOGO SOGGETTO FORMATIVO

**ATTESTATO DI ACQUISITA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE ALLA FIGURA DI***

.....

*Ai sensi della Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso”
e per la “formazione iniziale” di cui alla deliberazione di G.R. ..././..., n....*

CONFERITO AL CANDIDATO

.....

Nat... a.....il.....

Ente o struttura formativa.....

Sede.....

Firma del Responsabile
della struttura formativa
.....

Firma del Presidente
della Commissione esaminatrice
.....

Corso approvato dalla conn.del.....
Registrato da.....in data.....al. n.....

ALLEGATO F

Formazione di ingresso per agenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato

La formazione generale riferita alla figura professionale di "agente" con rapporto di lavoro a tempo determinato si sviluppa in un percorso formativo di complessive 60 ore che si propone di fornire le conoscenze e competenze di base relative al profilo professionale di riferimento.

Struttura e contenuti generali del percorso formativo:

1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia locale (6 ore d'aula)
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune (6 ore d'aula)
3. Organizzazione e funzionamento della struttura di polizia municipale di provenienza. Etica professionale, stile di lavoro nella comunità e cerimoniale (6 ore d'aula)
4. Circolazione stradale e infortunistica (18 ore d'aula)
5. Diritto e procedura penale (6 ore d'aula)
6. Tecniche operative (6 ore d'aula)
7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (12 ore d'aula).

I contenuti di cui al punto 3 rispondono, in particolare, alla necessità di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla specifica realtà organizzativa in cui gli agenti effettueranno il proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale o altro centro di formazione accreditato concorderà i contenuti specifici di questa parte della formazione con la struttura/e di polizia municipale di provenienza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 279

Direttiva in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03: "Utilizzazione del volontariato"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che, agli articoli 1 e 2, detta i principi e le finalità delle diverse forme di volontariato;
- la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge precitata, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;

richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare:

- l'art. 8, comma 1, che indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- il comma 4 dello stesso articolo che demanda alla Giunta regionale l'approvazione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, di direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari;

considerato che uno degli obiettivi fondamentali che la Regione si è posta con la nuova Legge 24/03 è quello di dotare tutto il territorio regionale di una disciplina organica di quelle forme di controllo e sorveglianza già diffuse da tempo sullo stesso territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale;

atteso che:

- la suddetta legge stabilisce già, agli artt. 2 e 3, le condizioni di svolgimento delle attività prestate dai volontari, i requisiti

soggettivi che questi devono possedere e le finalità dei rapporti con le associazioni di volontariato;

- la delicatezza di tale materia impone comunque la necessità di definire delle direttive da indirizzare agli Enti locali, al fine di evitare che vengano adottate modalità operative e d'impiego dei volontari diverse tra i vari enti e di assicurare piuttosto un impiego omogeneo di queste figure e un'adeguata uniformità sul territorio regionale;

considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 24 gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 8 della L.R. 24/03;

richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune Direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie deliberazioni 447/03 e 1529/03;

su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, la Direttiva in materia di utilizzazione del volontariato, in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03;

2) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente direttiva non si applicano alle attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la disciplina specifica;

3) di stabilire che la presente direttiva avrà applicazione trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Direttiva in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03 - Volontariato**Premessa**

La norma sul volontariato in oggetto rappresenta una specifica articolazione della Legge quadro sul volontariato, la n. 266 dell'11/8/1991, che detta i principi e le finalità delle diverse forme di volontariato, e della L.R. 2/9/1996, n. 37, di attuazione della legge suddetta, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e, pertanto, la disciplina di cui alla presente direttiva non si applica alle attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la disciplina specifica.

Finalità ed obiettivi

Al comma 1 dell'art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato; esse sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. Tale attività si configura, inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di polizia locale.

Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacità di ascolto della comunità presso la quale è chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo:

- delle azioni di prevenzione;
- delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
- delle attività di educazione e sicurezza stradale;
- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
- del senso civico della cittadinanza;
- di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.

Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

Dato il particolare rilievo dell'attività svolta, specie quando questa assume carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da parte delle Amministrazioni di riferimento, l'attivazione di forme di comunicazione e di coinvolgimento delle parti sociali sulle caratteristiche dell'iniziativa.

Potere di accertamento

Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge regionale individua per l'utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e contestazione, da parte di queste ultime, delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento.

Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece, per il tramite di una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto.

Individuazione e impiego dei volontari

Individuazione

L'Amministrazione locale individua, tra i propri servizi, la struttura unitariamente responsabile delle seguenti funzioni: individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 8, comma 2, lettera b della Legge 24/03, formazione dei volontari, verifica dell'esistenza, o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli stessi.

La struttura individuata mantiene aggiornato un registro nominativo dei volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per ciascuno di essi, delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lettere b), c) e d) della Legge 24/03. Su tale registro sono altresì riportate ulteriori specifiche competenze attribuite al singolo volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per l'organizzazione delle attività di cui alla presente direttiva, quali: pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento la sospensione o la cancellazione del volontario dal registro.

Copertura assicurativa

I volontari inseriti nelle attività di cui alla presente direttiva dovranno essere coperti, per iniziativa dell'Amministrazione di riferimento, almeno da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, con massimale non inferiore ai 75.000 Euro, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a 1.500.000 Euro. Tale assicurazione può essere attivata anche tramite convenzione con i soggetti associativi del volontariato in applicazione dell'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 226 - Legge quadro sul volontariato.

Formazione

L'Amministrazione locale garantisce direttamente, o per il tramite di un centro di formazione accreditato, la formazione dei volontari la cui durata e contenuti minimi è individuata nell'Allegato A).

L'Amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato, contenente gli estremi del corso, con cui si riconosce l'esito positivo del processo formativo.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva l'Amministrazione locale può certificare che il volontario ha già assolto in precedenza l'obbligo formativo in oggetto e rilascia anche in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al precedente comma.

Dipendenza

Ai fini di attestare quanto previsto all'art. 8, comma 2, lettera a, della Legge 24/03, ovvero che i «volontari operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale», la struttura di polizia locale di riferimento definirà e manterrà aggiornato:

- 1) uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;
- 2) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto segnalato.

Segni distintivi

Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini dei volontari di cui alla presente direttiva inseriti nell'apposito registro, l'Amministrazione locale provvederà obbligatoriamente a dotare gli stessi di un tesserino di riconoscimento, riportante i dati identificativi del volontario ed una fotografia formato tessera, e di un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia riportato in evidenza la definizione attribuita dall'ente a tale attività (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il nome dell'ente. Tali dotazioni di identificazione andranno tempestivamente ritirate in caso di sospensione o cancellazione del volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il registro è stato attribuito in gestione. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere presso di sé il tesserino di riconoscimento e ad indossare correttamente il corpetto o il bracciale.

L'eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento associativo da parte dei volontari deve essere espressamente autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di riferimento nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2 della Legge 24/03 e, nel caso di convenzione con le associazioni di volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse.

Convenzioni

Essendo l'unica finalità delle convenzioni con le associazioni di volontariato quella di offrire "supporto organizzativo" ai propri associati abilitati a svolgere funzioni di volontariato, si individua nella struttura di polizia locale il referente necessario per la programmazione e la gestione delle attività previste dalle intese raggiunte con le associazioni.

Le Province che intendessero sviluppare, anche tramite convenzioni, le attività di volontariato di cui alla presente direttiva devono darne informazione preventiva ai Comuni del proprio territorio al fine di coordinare tali convenzioni con le altre eventualmente attivate con i medesimi soggetti dai Comuni stessi.

Applicazione

La presente direttiva si applica trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO A)

Formazione

I volontari coinvolti nelle attività di cui all'art. 8 della L.R. 24/03 dovranno seguire un programma formativo minimo di venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro ore ciascuno) che dovrà essere incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate.

Ogni Amministrazione articolerà la formazione in relazione alla specificità delle problematiche presenti sul territorio e alle caratteristiche della propria struttura con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:

- i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il concetto di sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia

amministrativa locale, alla polizia stradale, alla polizia giudiziaria;

- individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell'ottica della propria incolumità fisica;
- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento;
- l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi più direttamente coinvolti nelle politiche di sicurezza urbana quali: polizia locale, servizi sociali, manutenzione, servizi sanitari; il ruolo delle circoscrizioni; le relazioni con le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia nazionali;
- vecchie e nuove dipendenze: stili e luoghi di consumo;
- le diversità etniche e religiose e la convivenza nella diversità.

Le prime tre aree sono considerate obbligatorie.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.